



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 074 CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 23/02/2017

OGGETTO: CARNEVALE TREVIGIANO 2017. IMPEGNO SPESA ASSISTENZA SANITARIA E SIAE.

Onere: € 3679,56 = IVA compresa.

Atteso che:

L'Amministrazione comunale ha in programma la tradizionale sfilata dei carri allegorici nell'ultimo giorno di carnevale, martedì 28 marzo 2017 o, in caso di maltempo, sabato 4 marzo 2017, con partenza dalle ore 14.00 da Piazzale Burchiellati;

con det. n. 13 del 16.01.2017 è stato pubblicato il "Bando pubblico per la ricerca di collaborazione per l'effettuazione dei servizi connessi alla manifestazione 'Carnevale Trevigiano 2017'" di cui è risultato vincitore l'arch. Carlo Balljana, il quale si occuperà della regia e del coordinamento della sfilata, compresa la corresponsione del rimborso spese ai carristi;

tra le attività di competenza del Comune di Treviso previste dal Bando vi sono l'assistenza sanitaria durante la manifestazione e l'assolvimento della pratica SIAE;

dato atto che:

- con riferimento all'assistenza sanitaria, a seguito di indagine di mercato, Castel Monte Società Cooperativa Sociale - Onlus, con sede a Montebelluna (TV) e Croce Rossa Italiana - Comitato provinciale di Treviso hanno presentato, a parità di servizi, uguale offerta economica, ovvero € 852,00 (esente IVA) e, a seguito di estrazione a sorte in presenza delle due ditte, è risultata vincitrice Castel Monte Società Cooperativa Sociale - Onlus, con sede a Montebelluna (TV);

- la spesa per l'apertura della pratica SIAE relativa alle manifestazioni del Carnevale Trevigiano ammonta ad € 2.827,56 (IVA e diritti compresi);

attestato che:

- Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto Comunale: "Il Comune promuove lo sviluppo culturale e attribuisce alla cultura un ruolo di sviluppo e di arricchimento della persona e la riconosce come fattore di potenziamento della conoscenza critica della realtà, in grado di accrescere il livello di consapevolezza e responsabilità di ciascun individuo. Pertanto, il Comune si impegna a garantire tutte le condizioni perché i cittadini possano esprimere quella cultura sia naturale che critica ed impegnata, che costituisce il patrimonio più rilevante della propria comunità";

- l'art. 13 del d.lgs. 267/2000 prevede che spettano ai comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organizzati dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale;

- l'esclusione delle spese di cui trattasi dal novero degli oneri soggetti a riduzione può ammettersi a condizione che le relative attività siano strettamente inerenti, connaturate o coesenziali all'esercizio di una determinata funzione amministrativa o all'erogazione di un certo servizio, così da costituire esse stesse necessaria esplicazione della funzione o del servizio (Le deliberazioni Corte dei Conti Valle D'Aosta N. 8/2013/PAR e Corte dei Conti Puglia N. 4/2014/PAR);

Dato atto che la manifestazione culturale Carnevale Trevigiano, consistente nella sfilata dei carri allegorici il martedì grasso, ultimo giorno di Carnevale, ha una tradizione ultraventennale che tutti i cittadini e non conoscono e riconoscono come imprescindibile e consolidata e coinvolge ogni anno migliaia di spettatori, in special modo bambini, che ogni anno affollano le mura ed il centro cittadino per assistere ad uno spettacolo di festa, colori e divertimento;

Considerato che sulla base delle premesse esposte, le spese per l'attività culturale di cui sopra sono da ritenersi escluse dall'art. 6, comma 8, del d. lgs 78/2010, in quanto attività connessa a competenze proprie dell'Ente e rientrante in attività culturali sviluppate nel corso degli anni in settori di propria competenza" (in tal senso, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 116 del 2011 e Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 37 del 2011 e Corte dei Conti Toscana n. 67/2011);

Visti:

- il vigente art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), come modificato dall'art. 1 comma 502 della L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), che così recita: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), per gli acquisti di beni e servizi **di importo pari o superiore a 1000 euro** e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento ”
- l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 6.7.2012 n. 95 conv. con [legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135](#). che così recita: "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'[articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'[articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#). La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.";

considerato che il servizio di assistenza sanitaria comporta una spesa inferiore ad euro 1000,00 (IVA esclusa), pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), come modificato dall'art. 1 comma 502 della L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), non sussiste l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;

Visti:

- il D.L. n. 50/2016 art. 37 - Codice dei Contratti Pubblici
- la legge n. 136/2010 e smi;
- il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;
- il vigente Regolamento dei contratti, approvato con deliberazione commissariale n. 44430/91 del 29.11.1994 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82558/18 del 23.02.1995;
- il vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale prot. n. 64/DCC del 09/09/2010;

Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2017/2019;
- la DGC n. 3 dell'11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017/2019;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27.10.2010 e ss.mm.ii;

Attestati:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2017/2019 aggiornato con delibera consiliare nr. 83 del 21.12.2016;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
- che la spesa NON rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 per le motivazioni sopra specificate;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni specificate in premessa, a Castel Monte Società Cooperativa Sociale - Onlus, con sede a Montebelluna (TV); Piazza Parigi, 7 - P. IVA 02338180264, la prestazione del servizio di assistenza sanitaria, consistente nella fornitura di n. 3 ambulanze, n. 1 postazione medica attrezzata e un posto di comando avanzati, n. 4 squadre di soccorritori a piedi, n. 1 medico, per € 852,00 (esente IVA), in occasione del Carnevale Trevigiano 2017, che avrà luogo martedì 28 febbraio o, in caso di maltempo, sabato 4 marzo 2017;
2. di assumere la spesa per l'apertura della pratica SIAE relativa alle manifestazioni del Carnevale Trevigiano di € 2.827,56 (IVA e diritti compresi);
3. di impegnare la spesa complessiva di € 3.679,56 al capitolo 149860/35 "Organizzazione eventi - I.S." (1.03.02.02.005), nell'esercizio finanziario 2017 di cui la stessa sarà esigibile.
4. di partecipare quanto sopra disposto alla suddetta ditta à sensi dell'art. 1326 c.c. nei modi di legge e à sensi dell'art. 191 del D.Leg.vo n. 267/00 precisando che:
 - la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a. .
 - l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'affidamento e/o di sospendere l'esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l'incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

CIG	Ascot	Soggetto	Anno	Importo	Capitolo
ZB31D6A616	34754	CASTEL MONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2017	852,00	149860/35 (1.03.02.02.005)
ZD31D6A5E3	2485	SIAE	2017	2.827,56	149860/35 (1.03.02.02.005)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta Federica Franzoso, - in qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIRO

che la fornitura di cui al presente provvedimento:

- non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- non rientra tra quelle contemplate nelle iniziative attive del mercato elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332,, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n.207).

La Dirigente
Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura
- dott.ssa Federica Franzoso -

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

COME DA DISPOSITIVO DELL'ALLEGATO PROVVEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI; SCUOLA E CULTURA

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la spesa complessiva di € 3.679,56, imputandola all'esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, al cap. 149860/35 "Organizzazione eventi - I.S" U (1.3.2.2.005) come di seguito indicato:

- € 852,00 a favore di CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (ascot 34754) - imp. 2017/1213;

- € 2.827,56 a favore di S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (ascot 2485) - imp. 2017/1214;

dando atto che la somma di cui all'impegno 2017/1214, verrà spostata, alla prima occasione utile, a seguito variazione al bilancio, ad un capitolo avente il piano dei conti finanziario (p.c.d.f.) pertinente.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria